



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 27/A/2026**

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità  
amministrativa iscritto al n. **7053/R** del registro di segreteria, depositato  
in data 16.2.2026,

**promosso da:**

- **Natoli Giuseppe**, nato a Milano il 22/1/1966, rappresentato e difeso  
dall'Avv. Letterio Arena (PEC: [avvletterioarena@pec.giuffre.it](mailto:avvletterioarena@pec.giuffre.it)) e  
dall'Avv. Antonio Arena (PEC: [avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it](mailto:avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it)),  
anche separatamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio  
sito in Messina, Via Ghibellina n. 77;

**contro**

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei  
conti per la Regione Siciliana;

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione Giurisdizionale di

Appello per la Regione Siciliana;

**e nei confronti di**

- **L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C. s.a.s.**, in persona del suo legale rappresentante Crascì Sebastiano, nato a Tortorici (ME) il 28/10/1980 e residente in Capo d'Orlando (ME) in Via Consolare Antica n. 730. Non costituito

- **Paterniti Barbino Antonino Angelo**, nato a Tortorici (ME) il 10/12/1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Maria Barbera (PEC: [filippomaria.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it](mailto:filippomaria.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Mandanici n. 87;

**avverso**

la sentenza n. **389/2025** del 17.9.2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 30.12.2025, non notificata.

**Letti** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 25 giugno 2026, l'Avv. Letterio Arena per parte appellante, l'Avv. Barbera per l'appellato Paterniti Barbino e il VPG dott.ssa Maria Licastro per l'Ufficio di Procura generale.

**Ritenuto in**

**FATTO**

**1.1.** Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. "L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C.", Paterniti Barbino Antonino Angelo, in proprio e perché già

responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 007, e Natoli Giuseppe, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'AGEA nella misura complessiva di euro 82.352,25 e secondo le ripartizioni di seguito specificate, oltre accessori e spese processuali in favore dello Stato.

La Procura attrice sosteneva che la società "L'Altra Terra di Crascì Sebastiano & C." s.a.s. avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari diretti al sostegno delle imprese agricole, dell'importo complessivo di euro 82.352,25, per le campagne agricole 2013, 2014 e 2015, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli mai realmente presi in affitto dai privati e geograficamente molto lontani dalla sede della ditta perché situati in diversi comuni della Sicilia occidentale.

Nel caso di specie, le domande di pagamento per il 2013 e per il 2014 sarebbero state inoltrate presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 007, il cui responsabile era Paterniti Barbino Antonino Angelo, mentre la DUP relativa alla campagna 2015 sarebbe stata depositata presso il C.A.A. di Messina 001, ove operava come responsabile del centro Natoli Giuseppe; costoro si erano occupati delle pratiche curandone la validazione con le proprie credenziali nonostante la presenza di documenti falsi e con l'intento di agevolare la società richiedente, di fatto inattiva.

Nello specifico, per la campagna 2013, la domanda unica di pagamento risultava compilata, inserita al S.I.A.N. e validata, tramite il

C.A.A. di Messina 007, con le credenziali del responsabile Paterniti.

Anche per la campagna 2014, la domanda sarebbe stata inserita al

S.I.A.N. con le credenziali del Paterniti ma la relativa scheda di

validazione sarebbe stata rilasciata dal responsabile Natoli Giuseppe.

Per il 2015, la domanda era stata compilata e inserita al sistema dallo

stesso Natoli, che avrebbe anche proceduto a rilasciare la relativa

scheda di validazione.

In sede di indagine, i militari della Guardia di finanza non rinvenivano i

fascicoli delle DUP presso i CAA in questione. Nell'occasione, il

Paterniti precisava che la sua attività era stata limitata all'istruzione ed

alla compilazione del mandato di assistenza e che egli non aveva mai

avuto accesso al Fascicolo Aziendale della società "L'Altra Terra", che

era stato invece trattato e definito esclusivamente dal Natoli,

servendosi delle credenziali di accesso dello stesso Paterniti. Per

questa ragione, egli, non appena scoperte tali anomalie, aveva

rimesso il mandato e chiesto all'AGEA di revocargli le credenziali.

I riscontri compiuti dalle Fiamme gialle avevano accertato che i contratti

di affitto erano falsi e parimenti artefatti erano i timbri di registrazione

dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate; in alcuni casi, i cedenti,

apparenti firmatari dei contratti, risultavano deceduti in data anteriore

alla stipula dei documenti contrattuali, mentre in altri casi si trattava di

soggetti addirittura inesistenti nei registri anagrafici. Veniva così

accertato che erano stati presentati titoli di conduzione non genuini, al

fine di rappresentare l'esistenza di una superficie aziendale di gran

lunga superiore a quella reale con il superamento della soglia di rilievo

comunitario per la dichiarazione eccessiva intenzionale e la conseguente perdita totale dei contributi.

Come desumibile dalla *notitia damni*, dalla sentenza di penale di primo grado del Tribunale di Patti n. 1007/2022 del 31.10.2022 e dalla successiva sentenza della Corte di Appello di Messina n. 1045/2024, operava nel messinese un'associazione a delinquere costituita da diversi componenti della famiglia *omissis* (tra i quali *omissis*, cugino del convenuto Crascì) che poneva in essere una sistematica attività di falsificazione documentale finalizzata all'ottenimento illecito dei contributi comunitari. Ciò era reso possibile grazie alla connivenza di alcuni responsabili ed operatori dei centri di assistenza agricola, intervenuti nell'esame della documentazione e nell'inoltro delle istanze all'AGEA, tra i quali si annoveravano Natoli Giuseppe e Paterniti Barbino Antonino Angelo.

In sede penale la posizione dei tre convenuti nel giudizio contabile risultava tuttavia diversificata; infatti, in appello, è stata confermata la condanna del Crascì e dei gestori di fatto dell'impresa, previa riqualificazione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso in associazione a delinquere semplice, anche se limitatamente ai reati commessi successivamente al 28 novembre 2014 (essendo i fatti precedenti caduti in prescrizione). Analogamente, per il Natoli è stata pronunciata sentenza di condanna, sempre per i fatti successivi al 28 novembre 2014, avendo egli avuto un ruolo decisivo nel far conseguire all'impresa agricola in questione contribuzioni pubbliche non dovute, come provato anche dalle intercettazioni telefoniche e ambientali

eseguite dagli inquirenti e dalle testimonianze rese da alcuni operatori del CAA, mentre il Paterniti è stato assolto per difetto di dolo, sull'assunto che costui fosse un mero operatore nel 2014 e che non potesse materialmente accertare la falsità dei documenti trattandosi di falsità non macroscopicamente evidenti.

La Procura regionale chiedeva dunque la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'AGEA, nella misura complessiva di euro 82.352,25, oltre accessori e con vittoria di spese, secondo le seguenti ripartizioni: euro 34.390,17 in solido per i convenuti Crascì Sebastiano e Paterniti Barbino Antonino Angelo, per il danno derivante dall'illecita percezione dei contributi per la campagna 2013, euro 15.939,73 per la campagna 2014 ed euro 32.055,35 per la campagna 2015 in solido tra i convenuti Crascì ed al Natoli a titolo di dolo. In via subordinata, esclusivamente per la campagna 2013, la Procura ha contestato al Paterniti l'elemento soggettivo della colpa grave, con la conseguente responsabilità parziaria.

Unitamente al deposito dell'atto di citazione, il PM ha richiesto il sequestro conservativo sui beni dei convenuti, integralmente autorizzato con il decreto presidenziale n. 5/2025/SEQ, ma parzialmente revocato per gli immobili e confermato unicamente sui rapporti bancari per il Paterniti ed il Crascì, con l'ordinanza cautelare n. 69/2025.

**1.2.** Il convenuto Crascì, sebbene regolarmente chiamato in giudizio è rimasto contumace mentre il Natoli e il Paterniti hanno articolato le proprie difese deducendo sostanzialmente che i CAA svolgono

controlli di tipo esclusivamente formale e non sostanziale, dovendosi perciò imputare il danno unicamente al percettore.

**1.3.** Con la sentenza n. 389/2025, la Sezione Giurisdizionale di primo grado, dopo avere affermato la giurisdizione della Corte dei conti sulla vicenda in esame, ritenuta fondata la domanda del pubblico ministero formulata nei confronti del legale rappresentante della società agricola “L’altra terra di Crascì Sebastiano e C. Sas” e del responsabile del CAA Natoli Giuseppe, li ha condannati in via solidale al pagamento della complessiva somma di euro 47.995,08 (per le campagne 2014 e 2015) ravvisando in capo a costoro una condotta di natura dolosa, anche sulla scorta degli elementi di giudizio emergenti dal processo penale. I primi giudici hanno invece assolto il Paterniti sul rilievo dell’insussistenza sia del dolo sia della colpa grave nel suo operato giacché in sede penale non erano emersi altri elementi atti a sostenere l’addebito formulato nei suoi confronti. Il solo Crascì, nella predetta qualità, è stato quindi condannato anche al risarcimento del danno derivante dalla percezione dei contributi per il 2013, pari ad euro 34.390,17 e, complessivamente, per euro 82.352,25, pari all’intera sovvenzione pubblica ricevuta.

I primi giudici hanno contestualmente disposto il dissequestro dei conti correnti bancari intestati al Paterniti e di un conto personale del Crascì.

**2.1.** Con atto di appello tempestivamente notificato alle controparti e correttamente depositato, il Natoli, assistito dagli avvocati Letterio Arena e Antonio Arena, ha proposto gravame nei confronti della sentenza affidando le proprie doglianze a plurimi motivi di appello che,

sebbene non adeguatamente articolati, sono sintetizzabili come segue.

I primi giudici avrebbero errato nel ricondurre alla responsabilità dell'appellante la validazione della DUP del 2014 il cui inoltro era stato invece curato dal Paterniti. Su questo profilo, era stato richiesto un puntuale accertamento istruttorio da condursi presso l'AGEA; il Collegio di prime cure ha però disatteso tale istanza ritenendo sufficienti le delucidazioni fornite dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina con la nota n. 30/5 – 1 – 2024 del 21 febbraio 2024, a tenore della quale per quella domanda l'operatore era stato il Paterniti e il responsabile del CAA il Natoli. Tuttavia, ad avviso di parte appellante, per la campagna 2014 AGEA avrebbe erroneamente indicato nelle domande precompilate per i quattro CAA Confagricoltura della Provincia di Messina (siti nei Comuni di Messina, S. Agata Militello, Castel Di Lucio e Tortorici) il nominativo del Natoli come responsabile, contemporaneamente, dei suddetti quattro uffici quando in realtà lo stesso svolgeva le mansioni di responsabile unicamente del CAA Messina 01. Per l'anno 2014 la pratica contestata è stata istruita dal centro di Tortorici (CAA Messina 07) a cura del Paterniti, nella duplice veste di operatore e di responsabile, e pertanto è necessario che AGEA chiarisca chi fosse all'epoca il responsabile e validatore della pratica, posto che queste informazioni sono nell'esclusiva disponibilità dell'organismo pagatore. Al riguardo, appare fantasiosa la difesa del Paterniti sull'utilizzo delle sue credenziali da parte di altri soggetti in quanto le credenziali sono personali, riservate e non cedibili a terzi.

Con il gravame viene altresì rilevata la contraddittorietà della motivazione, atteso che, da una parte, il Collegio ha fatto proprio l'orientamento espresso dalla Sezione di appello Sicilia sulla natura formale del controllo intestato ai CAA (sent. 39/A/2025) e, dall'altra, ha affermato la responsabilità dell'odierno appellante per avere validato le domande alle quali era allegata documentazione di fatto non genuina ma astrattamente idonea, secondo le circolari AGEA, ad attestare la disponibilità titolata dei fondi da parte dell'impresa richiedente.

La pronuncia impugnata è pervenuta all'affermazione della responsabilità per dolo dell'appellante valorizzando talune affermazioni contenute nella sentenza della Corte di appello di Messina n. 1045/2024 (non irrevocabile in quanto oggetto di ricorso in Cassazione) sull'asservimento delle funzioni di responsabile del CAA alle richieste illecite del sodalizio criminale facente capo alle famiglie *omissis* e *omissis*. Si tratta però di elementi suggestivi (derivanti per lo più da intercettazioni telefoniche) inidonei a costituire la prova della volontà dell'appellante di favorire soggetti privi dei requisiti necessari per il conseguimento di contribuzioni pubbliche. Peraltro, le conversazioni prese a riferimento dai primi giudici non riguardano le domande di contributo di Crascì Sebastiano oggetto della contestazione della Procura regionale.

In via subordinata, parte appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale in virtù dell'entrata in vigore della Legge 7 gennaio 2026 n. 1, che ha modificato l'art. 1 comma 2 della Legge 14/1/1994 n. 20, essendo

decorsi più di cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Manca nella fattispecie in esame l'occultamento doloso del danno in quanto il CAA ha agito con la massima trasparenza: i contratti prodotti dall'impresa richiedente sono stati infatti inseriti tanto nel fascicolo cartaceo che in quello digitale e la collaborazione con gli inquirenti è sempre stata assicurata.

Conclusivamente, il deducente chiede la propria assoluzione da ogni addebito reiterando le istanze di ordine istruttorio formulate nel giudizio di primo grado; in subordine eccepisce la prescrizione del danno. Il tutto, con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dei difensori antistatari.

**2.2.** In data 3.6.2026 si è costituito in giudizio Paterniti Barbino Antonino Angelo, per il tramite dell'Avv. Filippo Maria Barbera, per rilevare l'infondatezza dell'appello proposto dal Natoli. A tal fine, l'appellato ha posto in evidenza che i primi giudici hanno correttamente affermato la non colpevolezza dell'operatore del CAA Paterniti stante la carenza del nesso causale tra la condotta e il danno e l'inesistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. La distinzione tra il ruolo dell'operatore e quello del responsabile del CAA sono stati oggetto di puntuale ricostruzione nella sentenza impugnata sicché è fuor di dubbio che l'operatore presso la sede periferica di Tortorici (CAA 007) si limitava alla mera preparazione della pratica e all'inserimento dei dati mentre la fase decisionale e conclusiva dell'*iter*, ovvero il "rilascio" della domanda nel sistema SIAN era di competenza esclusiva della sede provinciale di Messina (CAA 001), gestita dall'odierno appellante.

L'atto di appello del Natoli si sostanzia poi, in larga parte, in un tentativo di scaricare la propria responsabilità su altri soggetti e, segnatamente, sull'odierno appellato senza offrire alcuna prova a sostegno delle sue accuse. Chiede quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata; in subordine, eccepisce la prescrizione negli stessi termini proposti dall'appellante.

**2.3.** L'Ufficio di Procura generale appellato ha depositato, in data 4.6.2026, le proprie conclusioni per prendere posizione sui motivi di appello proposti dal Natoli. Nel richiamare i passi salienti della sentenza gravata e nel condividere la motivazione del Collegio di prime cure, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. A parere dell'ufficio appellato, deve inoltre escludersi che la nuova disciplina della prescrizione possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, essendosi verificato l'occultamento doloso del danno.

**2.4.** In data 15.6.2026 i difensori dell'appellante hanno depositato una memoria integrativa per ribadire le proprie tesi difensive e per precisare che, pur ritenendo sussistente l'ipotesi di occultamento doloso del danno, la prescrizione è comunque maturata atteso che l'informativa integrativa della Guardia di Finanza (costituente la *notitia damni*) reca la data dell'1.10.2018 e che l'invito a dedurre è stato notificato il 23.9.2025.

**3.** Alla pubblica udienza del 25 giugno 2026, il difensore dell'appellante ha discusso articolatamente la causa insistendo sulle rassegnate conclusioni e chiedendo l'accoglimento del gravame, l'Avv. Filippo

Maria Barbera, per l'appellato Paterniti, ha confermato le tesi difensive formulate con gli atti scritti e il V.P.G. dott.ssa Maria Licastro, per l'Ufficio di Procura generale, riportandosi alle proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto dell'appello.

**Considerato in****DIRITTO**

**1.** Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia di Crascì Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante della società "L'altra terra di Crascì Sebastiano e c. Sas", non costituitosi sebbene regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 389/2025 nei suoi confronti.

**2.** In via preliminare, il Collegio rileva altresì l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha accertato l'avvenuto conseguimento dei benefici pubblici da parte della menzionata società con modalità illecite, in quanto non oggetto di impugnazione.

**3.** Ancora, a mente dell'art. 101 c.g.c., prima di esaminare il merito del gravame, occorre affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno appellante; infatti, sebbene sia stata proposta in via subordinata, la questione riveste carattere del tutto preliminare.

Parte appellante deduce l'intempestività dell'azione coltivata dalla Procura regionale in virtù del nuovo termine di esordio della prescrizione introdotto dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2026 che, nel modificare l'art. 1, c.2, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, ha stabilito che *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso,*

*indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta".*

Ad avviso del deducente, detta disposizione andrebbe applicata al presente giudizio in forza dell'art. 6 della medesima legge, recante "Disposizioni transitorie", a tenore del quale *"Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".*

Sul punto, questa Sezione di appello ha già avuto modo di precisare i termini di applicabilità di tale disciplina con la sentenza n. 8/A/2026 la cui motivazione, per brevità espositiva, viene qui richiamata a mente dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile.

In sintesi, questo Collegio ha ritenuto che l'applicazione delle regole introdotte con la novella dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e s.m.i. debba necessariamente incontrare i limiti conformativi dell'effetto devolutivo dell'appello (art. 190 c.g.c.) e delle preclusioni indicate negli artt. 193-195 c.g.c. nonché i limiti previsti dalla vigente disciplina per le ipotesi tassative di rinvio al primo giudice (art. 199 c.g.c.) che non contempla lo *ius superveniens* tra i casi in cui è possibile operare tale rinvio.

Orbene, nel caso di specie, rilevato che parte appellante non aveva sollevato analoga eccezione nel giudizio di primo grado, la relativa questione non può essere vagliata per la prima volta dal giudice di

appello e va pertanto dichiarata inammissibile, stante il divieto di *novum* in sede di gravame.

**4.** L'appellante ha poi reiterato l'istanza di ordine istruttorio, già formulata nel giudizio di primo grado, tendente all'acquisizione direttamente da AGEA della visibilità delle credenziali impiegate per l'istruttoria e la validazione della DUP della campagna 2014, sostenendo che non fossero corrette le informazioni rese alla Procura attrice dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Messina con la nota n. 30/5 – 1 – 2024 del 21 febbraio 2024 che lo individuano come responsabile del CAA Confagricoltura Messina 001.

Il Collegio reputa che tale istanza non sia meritevole di accoglimento in quanto meramente affermata e non supportata da alcun serio indizio circa la sua fondatezza. Peraltro, secondo il principio di vicinanza alla prova, che impone alle parti di fornire le prove che siano nella loro disponibilità (art. 94 c.g.c.), lo stesso appellante, che sostiene di essere stato indicato per mero errore come responsabile del CAA 001 di Messina, avrebbe dovuto versare al fascicolo le eventuali comunicazioni dell'AGEA di ritiro delle credenziali connesse a tale qualità, non essendo verosimile che l'Organismo pagatore associ formalmente le funzioni fidefacenti di istruttore o validatore delle domande di contributo ad un soggetto privo di tale qualificazione.

**5.** Per quanto concerne il merito, l'appello si incentra sostanzialmente sul giudizio di colpevolezza dell'appellante affermato, a suo dire, sulla base di una motivazione contraddittoria. La sentenza, cioè, da un lato, dichiara la natura formale dei controlli intestati ai CAA (in applicazione

dell'orientamento espresso da questa Sezione di appello con la sentenza n. 39/A/2025) mentre dall'altro, impiegando elementi di prova desunti *aliunde* (ovvero dalla sentenza della Corte di appello penale di Messina n. 1045/2024), perviene ad affermare la responsabilità dell'odierno appellante a titolo di dolo pur in presenza di contratti di affitto, esibiti dal richiedente i contributi, astrattamente idonei a sostenere le relative domande di pagamento.

L'appellante si duole altresì del fatto che la sentenza penale posta a fondamento della motivazione non sia irrevocabile, avendo egli proposto ricorso per cassazione.

Ai fini di un inquadramento generale, occorre intanto porre in evidenza che il giudice penale ha esaminato una complessa fattispecie di truffa aggravata e reiterata, realizzata in maniera sistematica da una associazione a delinquere nel territorio di Tortorici, in un giudizio molto complesso che vedeva coinvolti 95 soggetti tra promotori, titolari di imprese agricole e dipendenti di taluni CAA del messinese. La Corte di appello di Messina è dunque pervenuta alle statuizioni condannatorie indicate nella parte in fatto attraverso l'esame, nella sua interezza, delle diverse operazioni truffaldine assunte a "sistema".

Nel caso di specie, il giudizio promosso dal pubblico ministero contabile ha riguardato le sole erogazioni concesse a "L'altra terra di Crascì Sebastiano e C. S.a.s." ossia, rispetto alla vicenda più ampia oggetto del giudizio penale si è proceduto al frazionamento degli illeciti erariali in ragione dei singoli percettori, i quali sono stati convenuti in giudizio unitamente agli operatori e ai responsabili dei CAA mediante i

quali erano state inoltrate le domande.

In punto di prova, la Procura regionale si è interamente riferita alla più volte menzionata sentenza della Corte di appello di Messina della quale ha riportato ampi brani atti a dimostrare l'esistenza di un sistema organizzato per l'illecito ottenimento di provvidenze pubbliche. In tale cornice, ha sostenuto il PM, l'odierno appellante avrebbe dovuto dubitare della genuinità della documentazione prodotta dal Crascì anche in assenza di un falso macroscopico. Si asseriva infatti nell'atto di citazione che costui avrebbe dovuto avere percezione del carattere fraudolento della domanda perché inserita appunto in un quadro di generale illiceità.

Similmente, i primi giudici, in accoglimento di tale impianto accusatorio, hanno ritenuto di valorizzare gli esiti del processo penale riportando i passi più significativi della relativa sentenza atti a dimostrare l'esistenza di un consolidato sodalizio criminale volto ad intercettare cospicui contributi AGEA mediante imprese fittiziamente costituite. La posizione dell'odierno appellante è stata quindi ritenuta di assoluto rilievo in quanto di fatto asservita agli scopi illeciti dei soggetti promotori con i quali egli intratteneva rapporti di familiarità. Ciò era ampiamente dimostrato, secondo la ricostruzione dei primi giudici, dalle numerose intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra il Natoli e i soggetti di riferimento della predetta organizzazione.

Egli, quindi, doveva essere consapevole della falsità dei documenti prodotti dal Crascì *“indipendentemente dalla macroscopicità della falsificazione che egli già conosceva per altra via”*.

In tal modo ricostruite le ragioni dell'addebito, ritiene questo Collegio che, stante l'impostazione accusatoria prescelta dalla Procura regionale, difetti, nel caso di specie, una prova rigorosa dell'elemento psicologico del dolo nell'operato dell'odierno appellante, con specifico riferimento alla sua condotta, consistente nella validazione delle domande uniche di pagamento in contestazione. Il Collegio reputa altresì sussistente la lamentata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, pur riconoscendo la natura formale del controllo eseguito dai CAA (in aderenza alla disciplina di settore) fa derivare la responsabilità dell'odierno appellante dall'aver inoltrato all'AGEA le domande del Crascì corredate da documentazione astrattamente idonea ad accertare la disponibilità titolata dei fondi ivi dichiarati, secondo le disposizioni dettate dall'Organismo pagatore. Si trattava infatti di documenti firmati, temporalmente congrui con le domande di aiuto e registrati presso l'Agenzia delle entrate.

Sotto questo versante, è intanto significativo osservare che lo stesso giudice penale ha affermato che il falso perpetrato dal Crascì non era macroscopicamente rilevante sicché non era *ictu oculi* rilevabile dagli operatori del CAA (cfr. sent. 39/A/2025 di questa Sezione di appello sul controllo formale intestato ai CAA).

D'altra parte, la sentenza n. 1045/2024 della Corte di appello di Messina – Sez. penale ha dedicato poche righe al caso di specie limitandosi a richiamare, per similitudine, il caso di un'altra impresa agricola precedentemente esaminata (*omissis*) il cui gestore di fatto era *omissis*, il quale aveva associato all'impresa richiedente un

cospicuo “pacchetto di terreni” derivante da atti falsi (pag. 313 sentenza).

A ciò si aggiunga che le intercettazioni telefoniche trascritte nella sentenza impugnata non riguardano le domande oggetto di contestazione bensì quelle di altre imprese agricole (Società agricola *omissis* e *omissis*) e sono per di più cronologicamente successive alla presentazione delle tre DUP oggetto del presente giudizio, essendosi svolte le relative conversazioni telefoniche nei mesi di maggio e giugno del 2016 mentre le domande di contributo in esame si riferiscono alle campagne 2013, 2014 e 2015.

La motivazione della sentenza gravata non appare quindi sufficiente, ad avviso di questo Collegio, a fondare l'imputazione a titolo di dolo dell'odierno appellante per la validazione delle DUP in questione, non essendo idoneo il mero ricorso alle connotazioni di carattere ambientale, enucleate dalla sentenza penale, vertenti sul vincolo associativo criminale al quale l'odierno appellante si sarebbe assoggettato venendo meno ai propri doveri.

Alla luce del riportato *excursus*, l'appello appare meritevole di accoglimento con conseguente assoluzione di Natoli Giuseppe e con assorbimento degli ulteriori motivi.

La sentenza n. 389/2025 della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana viene pertanto parzialmente riformata avuto riguardo alla posizione del Natoli, ferme restando le ulteriori statuizioni.

**6.** Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in favore della parte appellante e a carico di AGEA come da dispositivo.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana - definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello di Natoli Giuseppe e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, ne dichiara l'assoluzione.

Liquida le spese processuali del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante e a carico di AGEA nell'importo di euro 3.400,00 (euro tremilaquattrocento,00), oltre IVA e CPA come e se dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari che dichiarano di non averle riscosse.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone con decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche estranee al presente giudizio e menzionati nella sentenza.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 21/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche e delle persone giuridiche estranee al giudizio e menzionate nella suesesa sentenza.

Palermo,21/07/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente